

INTRODUZIONE AL NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PP.AA.

Documento approvato dal Consiglio di Istituto in data 10/12/2013

L'entrata in vigore del nuovo Codice di Comportamento dei Dipendenti delle PP.AA. è stata fortemente caratterizzata dalla necessità di uniformare la specifica normativa alle raccomandazioni dell'OCSE in tema di integrità ed etica pubblica, e ciò a completamento sia dei DD.LL. 33 e 39 del 2003 (trasparenza ed inconfiribilità – incompatibilità negli incarichi pubblici), sia della L. 190 del 2012 (prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.). Il codice in parola si applica a tutti i dipendenti dello Stato e, per ovvia conseguenza, a quelli degli istituti, scuole ed istituzioni educative di ogni ordine e grado.

Si compone di 17 articoli (a fronte dei 13 di quello precedente) e, già da una prima lettura, si comprende che esso non costituisce una vera e propria novità rispetto al passato, ma solo un sostanziale rinnovamento, avuto riguardo in primo luogo alle cosiddette fonti: infatti, mentre il codice del 2000 è stato approvato con Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica e, successivamente, pubblicato sulla G.U., quello attualmente in vigore è stato emanato nelle forme previste per i Regolamenti Governativi, vale a dire deliberato dal Consiglio dei Ministri e, in seguito, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica. Pertanto, il testo assume a pieno titolo al rango delle “fonti normative”.

Il suo scopo principale è quello di indicare i doveri comportamentali dei dipendenti della P.A., al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione della corruzione, il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà ed imparzialità, nonché l'esclusività del servizio. volto alla cura dell'interesse pubblico. A differenza del codice del 2000, l'attuale non si limita ad un'elencazione di precetti a cui attenersi, ma sancisce espressamente che la violazione degli obblighi ivi previsti è fonte di responsabilità disciplinare, rilevante anche ai fini della responsabilità di fronte alla competente Autorità Giudiziaria. In relazione all'entità ed al tipo di sanzione da applicarsi in concreto, è prevista la correlazione alla gravità del comportamento e del pregiudizio arrecato al “decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza”.

Tra le principali disposizioni del testo dobbiamo segnalare:

- il divieto di chiedere, sollecitare o accettare, per sé o per altri ed a qualunque titolo, regali o altre utilità. Da tale dettato sono stati “risparmiati” quelli di consuetudine e di modico valore, orientativamente non superiori a 150,00 euro. In ogni caso, qualora il dipendente ne riceva di non consentiti, dovrà metterli immediatamente a disposizione dell'amministrazione, affinché vengano devoluti a fini istituzionali.
- La necessità di una tempestiva comunicazione da parte del dipendente al responsabile del proprio ufficio della “adesione o appartenenza ad associazioni o organizzazioni le cui attività possano interferire o influenzare quelle dell'ufficio. Ciò non si applica ad organizzazioni quali i partiti politici e i sindacati.
- L'obbligo per il dipendente di comunicare, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, “tutti i rapporti diretti, indiretti o di semplice collaborazione” con soggetti privati avuti negli ultimi 3 anni ed in qualunque modo retribuiti e se sussistano ancora rapporti finanziari. Tale obbligo si estende anche se tali rapporti riguardino il coniuge o convivente o i parenti o gli affini entro il secondo grado del soggetto privato in questione.
- Inoltre, il dovere di astensione da parte del dipendente di astenersi dall'assumere decisioni o svolgere attività sue proprie in situazioni di conflitto – anche potenziale – di interessi di qualunque natura, derivanti dall'intento di agevolare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

- La garanzia, attraverso idoneo supporto documentale, della replicabilità dei processi decisionali adottati, al fine di assicurare la trasparenza e la tracciabilità delle decisioni adottate.
- E' stato dato rilievo agli obblighi di "comportamento nei rapporti privati e di servizio" ed all'interno dell'organizzazione amministrativa, sottolineando il rispetto dovuto dal dipendente all'ordine cronologico ed il divieto di rifiutare – se non con motivazioni specifiche e sostanziali – le prestazioni lavorative dallo stesso dovute per legge.
- Con un occhio alle numerose vicende di cronaca che di recente hanno visto lo sperpero di fondi pubblici, la norma in questione ha previsto una regolamentazione molto più restrittiva per l'utilizzo del materiale o delle attrezzature assegnate ai dipendenti per ragioni d'ufficio quali mezzi telematici, telefonici, di trasporto, ecc.
- I dirigenti, prima di assumere le loro funzioni, dovranno comunicare alla Amministrazione qualsivoglia interesse finanziario in grado di generare conflitto con le funzioni pubbliche da svolgere. Agli stessi è fatto obbligo di fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e reddituale.
- Rispetto alla versione del 2000, una delle innovazioni più significative è quella dell'art.11 che, diversamente dal passato, riserva alle singole amministrazioni ogni autonoma potestà regolamentare in ordine all'utilizzo del materiale ed alle attrezzature pubbliche. Da molti tale articolo è stato visto come una vera e propria contraddizione in quanto da un lato ha imposto un "giro di vite" alla possibilità che si verificano sprechi ed abusi e, dall'altro, ha rinviato la singola disciplina ai regolamenti interni, riproponendo, di fatto, quelle stesse problematiche che il presente codice aveva lo scopo proprio di evitare.
- Da ultimo, è necessario ricordare che sull'applicazione dei codici dovranno vigilare i Dirigenti, le strutture di controllo interno e gli Uffici di Disciplina. Nel contempo, e con cadenza annuale, le PP.AA. avranno il compito di verificarne lo stato di applicazione, organizzando le attività di formazione del personale al fine di diffondere la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.

La pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede del lavoro, così come prescrive la modifica all'articolo 55 del D. Lgs. 165/2001. Dovendosi procedere alla pubblicazione del codice disciplinare e del codice di comportamento si pubblicano di seguito i seguenti documenti:

[Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62](#)

[Codice disciplinare Dipendenti Pubblici](#)

[Codice disciplinare Personale ATA](#)

[Circolare n. 88](#)

[Allegato 1 alla circolare n. 88 Prot. n. 3308 dell'8 novembre 2010](#)

[Allegato 2 alla circolare n. 88 Prot. n. 3308 dell'8 novembre 2010](#)

[Allegato 3 alla circolare n. 88 Prot. n. 3308 dell'8 novembre 2010](#)